

"SLOW FOOD PROMOZIONE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT"

**STATUTO**

Articolo 1 - Denominazione

1. La società è denominata: "SLOW FOOD PROMOZIONE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" in forma abbreviata "SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SB".

Articolo 2 - Oggetto

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di iniziative di ogni natura (in particolare convegni, congressi, dibattiti, corsi di studio) relative alla viticoltura e all'enologia, all'agricoltura in genere e all'alimentazione, alla salvaguardia dell'ambiente, alla ristorazione e ad ogni altro tema che comunque attenga al benessere materiale; nonché la divulgazione - in proprio o a mezzo di terzi o in collaborazione con terzi - di ogni materiale relativo alle tematiche di cui sopra ed inoltre il commercio in ogni sua forma di tutte le merci previste dalle Tabelle Merceologiche (D.M. 4 agosto 1988 n. 375) e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- in conseguenza a quanto espresso al punto precedente, in qualità di società benefit, la società intende, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguire le seguenti finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità e territori.

In un'epoca in cui è necessario rivoluzionare il sistema produttivo agricolo - e con esso la trasformazione, distribuzione e produzione di alimenti - muovendo con determinazione verso modelli che pongono al centro dell'attenzione, oltre alla qualità organolettica dei cibi, il rispetto per l'ambiente e per i diritti, affiancando a tale azione un costante impegno nella formazione ed educazione dei cittadini, la società intende porsi come soggetto in grado di contribuire alla nascita, crescita e diffusione di tali modelli alternativi, favorendo attraverso le proprie molteplici attività la conoscenza delle produzioni, dei produttori, dei territori che si muovono in questa nuova direzione, e creando le condizioni ideali per l'incontro di questi soggetti con la comunità di cittadini/consumatori.

E' intenzione della società operare nella realizzazione dei propri eventi e delle proprie iniziative seguendo i principi della progettazione sistemica, al fine di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale dell'attività, includendo nella visione olistica che sta alla base di questo approccio

anche gli aspetti sociali legati non solo all'attenzione per i diritti di tutti ma anche l'impegno all'inclusione di soggetti spesso esclusi da analoghe iniziative. Il tutto allo scopo di creare modelli di azione virtuosi da porre in condivisione, così da renderli patrimonio della collettività. A trarre vantaggio dall'attività benefit della società sono i cittadini/consumatori, i produttori (agricoltori, artigiani, pescatori, pastori, eccetera), gli educatori e i formatori, i cuochi.

- Cittadini/consumatori: grazie alla continua e costante attività di educazione al gusto e formazione in campo alimentare e ambientale, invitiamo a orientare le proprie scelte verso acquisti e consumi consapevoli, che migliorano lo stato di salute fisico, aumentano il piacere conviviale, rispettano gli ecosistemi e i diritti di chi il cibo lo produce. Le attività finalizzate a questo obiettivo sono corsi di formazione tematici e merceologici e attività (anche di consulenza) presso enti pubblici, scuole e aziende, anche erogati senza che la società richieda il pagamento di alcun corrispettivo ai relativi partecipanti;

- Produttori: l'azione è rivolta prioritariamente a piccoli produttori (agricoltori, artigiani, pescatori, pastori, casari, norcini, affinatori, eccetera), a produzioni legate alla tradizione, a produzioni legate al territorio ove vengono realizzate, a produzioni che contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità, alla tutela degli ecosistemi, al mantenimento o recupero di economie in territori marginali se non addirittura in aree sottosviluppate. L'attività consiste principalmente nel favorire l'incontro con altri operatori (a partire dai cuochi) e il rapporto diretto con i cittadini/consumatori e si può realizzare in varie forme, anche agevolando quei soggetti che sono altrimenti in difficoltà o impossibilitati a partecipare ai progetti della società;

- Educatori e formatori: la costante e continua attività di educazione alimentare che è necessaria per costruire, rafforzare e affermare modelli alimentari alternativi a quelli dominanti, richiede un grande numero di soggetti in grado di svolgere la funzione di guida, di esperti, di docenti. L'attività della società muove sia nella direzione della individuazione di tali soggetti, del loro addestramento e del loro costante aggiornamento, che - soprattutto - nella direzione della formazione dei cittadini/consumatori (e in taluni casi degli stessi produttori) attraverso il contributo degli educatori e formatori che sono partecipi, a vario titolo e in diverse forme, dei progetti e delle attività;

- Cuochi: il ruolo strategico del cuoco, di ristorante come di mensa, è al centro dell'attenzione della società, che li coinvolge attivamente nei propri progetti e nelle proprie

manifestazioni, facendone protagonisti di momenti di diversa natura e carattere, e al contempo costruendo continue relazioni con essi anche al fine della loro formazione e crescita professionale.

La società realizzerà gli eventi e le manifestazioni appoggiandosi prioritariamente a fornitori che rispettano le linee guida della progettazione a ridotto impatto ambientale, riducendo la produzione di rifiuti e favorendo il riciclo e il riuso, oltre che privilegiando materiali ecologici e naturali. A tale fine la società opera in stretta connessione con partner scientifici, aziende private ed enti pubblici che costantemente consentono di aggiornare e migliorare gli obiettivi e i risultati;

- la società curerà inoltre la mediazione, l'intermediazione commerciale in genere con e senza rappresentanza, la consulenza per ricerche di mercato, la gestione di campagne pubblicitarie di terzi, la promozione delle vendite e delle relazioni pubbliche, la pianificazione e gestione mezzi, la grafica pubblicitaria e il prodotto tipolitografico serigrafico e affine, lo studio e la creazione di campagne promozionali e pubblicitarie nonché la consulenza pubblicitaria, la progettazione, la produzione, la commercializzazione e la rappresentanza di oggetti promozionali e non, sia a livello artigianale che industriale, la compravendita di spazi pubblicitari nei vari mezzi di comunicazione, l'intermediazione nel campo pubblicitario e la gestione delle risorse finanziarie stanziare o reperite per investimenti pubblicitari o promozionali, la creazione, costruzione, e gestione di esposizioni, siano esse pubbliche o private.

La società potrà anche occuparsi sia direttamente che indirettamente, di sponsorizzazioni di qualsiasi tipo.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere, ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie e creditizie, mobiliari ed immobiliari, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società od enti, consorzi od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari

requisiti non posseduti dalla società ovvero iscritti in Albi o Collegi professionali.

#### Articolo 2 bis - Disposizioni sulle Società Benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto e la sua carica dura per tutta la durata del mandato dell'organo amministrativo della società pro tempore in carica.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

#### Articolo 3 - Sede

1. La società ha sede in Bra.

#### Articolo 4 - Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

2. Tale termine potrà essere prorogato in ogni tempo con deliberazione dell'assemblea.

#### Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero).

Possono essere effettuati conferimenti di beni diversi dal denaro purchè suscettibili di valutazione economica.

2. Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi nel rispetto del disposto dell'articolo 2481 bis c.c.; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

3. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

4. La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art 2483 c.c.; tale facoltà è attribuita alla competenza dei soci che si esprimeranno con delibera assembleare da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale. La delibera regolerà modalità e condizioni dell'emissione.

#### Articolo 6 - Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo quanto appresso specificato.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni spetta, ai soci regolarmente iscritti a libro soci, proporzionalmente al valore nominale delle proprie partecipazioni, il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale ed anche i diritti di opzione alla stessa pertinenti.

2. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitro di cui all'art. 33 del presente statuto.

3. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

4. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

5. Il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa, deve prima renderlo noto mediante comunicazione scritta con l'indicazione delle generalità dell'aspirante acquirente e del prezzo di vendita, all'organo amministrativo il quale deve a sua volta comunicarlo agli altri soci che hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Tale diritto deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Decorso tale termine l'organo amministrativo procede all'assegnazione delle quote messe in vendita in base alle offerte pervenute dai soci. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende alienare le sue quote a terzi comunicherà all'organo amministrativo il nome dell'acquirente e le condizioni di vendita. Entro quindici giorni l'organo amministrativo ha facoltà di indicare il nome di altro acquirente più gradito al quale devono essere trasferite le quote alle stesse condizioni.

6. Decorso inutilmente il termine entro il quale la prelazione deve essere esercitata o quello entro il quale l'organo amministrativo ha facoltà di indicare il nome di

altro acquirente, l'alienazione potrà essere effettuata a favore del soggetto indicato, sempre che avvenga entro sessanta giorni dalla detta scadenza, decorsi i quali, per alienare, dovrà essere espletata di nuovo la procedura della prelazione.

7. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci con atto scritto da conservarsi presso la sede sociale.

#### Articolo 8 - Morte del socio

1. In caso di morte di uno dei soci, la società dovrà liquidare ai suoi eredi e/o legatari la quota di partecipazione già spettante al socio defunto, salvo accordo di continuazione tra tutti i soci superstiti ed uno o più eredi del socio defunto entro sei mesi dalla data di apertura della successione.

2. Il valore di tale partecipazione sarà determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento del decesso, tenuto conto altresì della consistenza patrimoniale e delle previsioni reddituali della società, secondo le modalità previste dall'art. 2437 ter c.c. in tema di recesso, ove applicabili.

3. In caso di disaccordo il valore della partecipazione sarà determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società; si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c..

4. Il pagamento della somma come sopra determinata dovrà essere effettuato agli eredi o legatari del socio defunto, mediante corresponsione di quanto dovuto, entro sei mesi dalla data del decesso in una o più soluzioni senza interessi.

#### Articolo 9 - Recesso

1. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio con le medesime modalità. Sono salvi i diversi termini previsti da disposizioni speciali in materia.

3. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il socio receduto ha diritto ad ottenere, nei modi e nei termini previsti dalla legge, il rimborso della propria partecipazione sociale il cui ammontare verrà determinato ai sensi del successivo art. 11.

#### Articolo 10 - Esclusione del socio

1. Il socio può essere escluso dalla società qualora:

- venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- venga dichiarato interdetto od inabilitato;
- scompaia ai sensi dell'art. 48 c.c., sia dichiarato assente ai sensi degli artt. 49 e seguenti c.c. oppure qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante, dovendosi tale termine computare secondo il calendario comune ed in esso comprendendo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale;
- eserciti, per conto proprio o di terzi, un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci.

2. Il socio può inoltre essere escluso ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. qualora, avendo conferito la propria prestazione d'opera e di servizi a favore della società, non presti poi la sua attività lavorativa in assenza di giustificato motivo e per un periodo di sessanta (60) giorni anche non consecutivi.

3. L'esclusione deve essere decisa da tutti i soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio escludendo. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso mediante raccomandata a.r..

4. L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di notifica di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non abbia proposto opposizione dinanzi al tribunale competente.

5. Nel caso in cui la società sia costituita da due soci, l'esclusione di cui al precedente comma deve essere pronunciata dall'autorità giudiziaria.

6. In ogni caso dal momento in cui la decisione di esclusione diviene efficace il socio escluso decadrà automaticamente dalla carica di amministratore e rappresentante della società eventualmente ricoperta.

7. Per la liquidazione della quota del socio uscente, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data in cui la decisione di esclusione è divenuta efficace ed in unica soluzione, si applica il successivo art. 11.

#### Articolo 11 - Rimborso della partecipazione

1. In caso recesso od esclusione di un socio, rispettivamente il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

2. Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale

della società al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla liquidazione della quota di partecipazione, tenuto conto altresì della consistenza patrimoniale e delle previsioni reddituali della società, secondo le modalità previste dall'art. 2437 ter c.c. in tema di recesso, ove applicabili.

3. In caso di disaccordo il valore della partecipazione sarà determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c..

#### Articolo 12 - Organo amministrativo

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

3. Gli amministratori possono essere anche non soci.

4. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

#### Articolo 13 - Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata

informazione.

4. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori.

5. Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### Articolo 15 - Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Ove richiesto dalla legge, o ritenuto opportuno dal Presidente, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e quindi per decidere il compimento di qualunque atto di gestione, fermo restando il disposto dell'art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c.; in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. L'organo amministrativo ha la facoltà di procedere ad aumenti del capitale sia gratuiti sia a pagamento, alla pari o con sovrapprezzo, sino al 31 dicembre 2009: in tal caso la delibera dell'organo amministrativo che dispone l'aumento di capitale deve essere verbalizzata da notaio.

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto delle deleghe, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e può sempre impartire direttive in merito. Non sono delegabili le funzioni in tema di redazione dei progetti di fusione e di scissione. Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e ciascuno di loro può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Si applica in quanto compatibile il disposto dell'art. 2381, commi 4 e 5, c.c..

3. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

4. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o

categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Articolo 17 - Rappresentanza

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

#### Articolo 18 - Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. Il consiglio di amministrazione stabilisce la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari incarichi.

#### Articolo 19 - Controlli

1. La società può nominare il collegio sindacale od il revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
3. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### Articolo 20 - Collegio Sindacale - Composizione e durata

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica.

4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

5. I sindaci sono rieleggibili.

6. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### Articolo 21 - Collegio Sindacale - Competenze e doveri

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

2. Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.

3. La riunione del Collegio Sindacale potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 15, sesto comma, per le adunanze del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 22 - Revisore

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini, per il controllo contabile, un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### Articolo 23 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d. le modificazioni dello statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### Articolo 24 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### Articolo 25 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 26, le decisioni dei soci possono essere adottate

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

5. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 26 - Assemblea

1. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con fax, telegramma o messaggio di posta elettronica al domicilio di ciascun avente diritto risultante dal libro soci.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa, in proprio o per delega, partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 27 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o

di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Articolo 28 - Deleghe

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

2. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 29 - Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Articolo 30 - Quorum deliberativi

1. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

3. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 31 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale o entro 180 (centottanta) giorni nei casi consentiti dalla legge e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'assemblea, nominerà uno o più liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 c.c..

#### Articolo 33 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, nonché tra società e soci, in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, le parti in contrasto si obbligano ad instaurare, sempre e comunque, una procedura amichevole tesa al superamento della divergenza e all'individuazione di una soluzione di loro comune gradimento.

2. Soltanto quando siano passati almeno 60 giorni dall'inizio della procedura amichevole senza che non si sia addivenuti ad un soluzione condivisa ed accettata, le controversie insorte, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo. L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

#### Articolo 34 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

#### Articolo 35 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme di legge in materia, nonché le previsioni dettate dai commi dal 376 al 384 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 e allegati e s.m.i. (società benefit).

In originale firmato:

Pierluigi Piumatti

Lorenzo Bergesio (logo del sigillo)